



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2512 di data 4 luglio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di una nuova pista da sci da discesa n. 7/2/30 denominata "RACCORDO MASTELLINA ROSSA – MALGHETTO", ubicata nell'area sciistica di Folgarida, in Comune di Commezzadura.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Stefano FAIT | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Alessandro MOLTRER | - componente effettivo Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 9 aprile 2018, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'apprestamento di una nuova pista da sci da discesa di raccordo tra la pista da sci n. 7/2/26 denominata "Mastellina Rossa" e la stazione intermedia dell'impianto funiviario C091g e C092g "Daolasa – Malghetto di Mastellina – Busa del Vigo", nell'area sciistica di Folgarida, in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Renato Endrizzi, datati marzo 2018 e la successiva documentazione integrativa e sostitutiva pervenuta in data maggio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'apprestamento di una nuova pista da sci da discesa di raccordo tra la pista da sci denominata "Mastellina Rossa" e la stazione intermedia della cabinovia "Daolasa – Malghetto di Mastellina – Busa del Vigo", finalizzata ad agevolare il rientro degli sciatori a Daolasa senza l'obbligo di percorrere con gli sci in spalla l'attuale tunnel che si snoda sotto la stazione dell'impianto funiviario e costituisce, considerata anche la presenza di due rampe di scale, un disagio per l'utenza. La nuova pista di raccordo si dirama dalla pista "Mastellina Rossa" a circa quota 1413 m.s.l.m. e si sviluppa poi per circa 306 m, fino a raggiungere il piazzale antistante l'accesso al "ramo discesa" dell'impianto funiviario a circa quota 1375 m.s.l.m.. La pista presenta per gran parte della sua lunghezza una pendenza longitudinale minima pari a circa il 5% e una larghezza media di circa 10 m, poi nel tratto finale, ove la pendenza longitudinale si attesta sul 28%, il tracciato si allarga fino ad un massimo di circa 37 m. Il tracciato presenta una lieve pendenza trasversale per garantire il deflusso naturale delle acque superficiali che tramite canalette trasversali saranno regimate in un fosso di guardia laterale realizzato alla base della rampa di monte della pista che si connette a sua volta in un analogo fosso esistente che convoglia le acque in una vasca di laminazione in c.a. situata a valle della ex pista "Malghetto". Lungo la destra orografica della pista è inoltre prevista la posa di una linea dell'innnevamento programmato con circa n. 3 pozzetti di collegamento per i generatori di neve. I lavori prevedono modesti interventi di esbosco e di movimentazione del terreno a compensazione, la sistemazione finale delle superfici manomesse con interventi di stabilizzazione delle rampe con biostuoie e il rinverdimento con pacciamatura di fieno.

Il nuovo tracciato sciistico in argomento viene identificato con il n. 7/2/30 e la denominazione "RACCORDO MASTELLINA ROSSA – MALGHETTO".

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'apprestamento della nuova pista da sci da discesa n. 7/2/30 denominata "RACCORDO MASTELLINA ROSSA – MALGHETTO", ubicata nell'area sciistica di Folgarida, in Comune di Commezzadura, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - l'aumento della superficie coperta da innevamento è soggetto a semplice comunicazione al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, qualora non cambino portata, periodo o volumi già concessi, oppure andrà presentata, prima dell'ampliamento dell'impianto di innevamento, domanda di variante qualora anche uno solo dei suddetti parametri venisse cambiato;
 - dovranno essere individuati nuovi margini boscati stabili;
 - il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato alla fascia interessata dal piano pista e dalle relative rampe, conservando l'isola boscata posta a valle del nuovo skiweg;
 - la messa in opera del sistema di smaltimento delle acque superficiali dovrà essere eseguita recependo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla relazione geologica;
 - in caso di intercettazione di venute d'acqua durante la realizzazione dei lavori andranno adottati opportuni accorgimenti, tali da garantire il convogliamento delle acque stesse nel sistema di smaltimento previsto in progetto;
 - dovrà essere eseguito un tempestivo rinverdimento di tutte superfici movimentate, adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - al fine di non conferire una eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà essere eseguito un perfetto raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e l'andamento naturale dei siti limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci:
 - la documentazione richiesta con la circolare numero 4/2015 del 19 maggio 2015, per quanto attiene l'attraversamento della linea funiviaria C092g "Malghetto di Mastellina – Busa del Vigo" con la condotta idrica in pressione della linea di innevamento programmato a servizio della pista oggetto della presente autorizzazione;
 - un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sugli impianti funiviari interessati dai lavori in argomento;
4. di stabilire che il richiedente è tenuto ad effettuare, secondo le modalità indicate dal Servizio Foreste e fauna, un versamento **sul Fondo Forestale Provinciale** di una somma di **€ 1.900,00 (euro millenovecento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
5. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
6. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
9. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
10. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa comunicazione di ultimazione dei lavori, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pista in questione ai sensi dell'art. 40 della l.p. 7/87;
11. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/fr